

Stefano Vinci

Antifascismo e Costituzione. La resistenza italiana e l'affermazione delle libertà fondamentali¹

Anti-Fascism and the Constitution: The Italian Resistance and the Affirmation of Fundamental Freedoms

SOMMARIO: 1. La crisi della legalità – 2. La Resistenza – 3. Verso uno Stato democratico – 4. Memoria e Costituzione.

This article examines the relationship between anti-fascism, the Italian Resistance, and the constitutional recognition of fundamental rights in post-war Italy. It analyzes the legal and political crisis produced by the Fascist regime, highlighting the systematic erosion of the rule of law, individual freedoms, and democratic institutions. Against this background, the Resistance is presented not only as a military and political movement but also as the driving force behind a renewed constitutional culture founded on democracy, liberty, and the protection of human dignity. Drawing on legal writings, archival sources, and political documents, the article reconstructs the transition from dictatorship to constitutional democracy and explores the enduring connection between the memory of the Resistance and the principles embodied in the Italian Constitution. It argues that the Constitution represents the most mature expression of the anti-fascist experience, transforming the struggle for liberation into a lasting framework for the protection of fundamental rights and democratic values.

KEYWORDS: Anti-Fascism; Italian Resistance; Fundamental Freedoms.

1. La crisi della legalità

In uno scritto del 1944 intitolato *La crisi della legalità*², Piero Calamandrei descriveva le garanzie di libertà nate negli stati costituzionali usciti nel secolo

¹ Il presente saggio riprende il mio contributo intitolato *La memoria dell'antifascismo e della resistenza. Dalla negazione dei diritti all'affermazione delle libertà* pubblicato sul volume di R. PAGANO e A. SCHIEDI (curr.), *Fascismo/antifascismo. Parole, linguaggio, concetti*, Pisa, 2025, pp. 145-161.

² P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, in ID., *Opere giuridiche. III. Diritto e processo costituzionale*, Roma, 2019, pp. 127 ss.

XIX dalla rivoluzione francese, frutto del pensiero degli illuministi che avevano affermato come primordiale condizione di ogni libertà politica la certezza del diritto, «conseguibile soltanto là dove il diritto sia formulato in leggi precostituite, e non rimesso all'arbitrio del caso per caso. Si intese che solo la legge dettata in anticipo per classi, in forma di ipotesi generali ed astratte nelle quali il giudice deve limitarsi a trovare per ogni caso concreto la casella già predisposta, può dare ai cittadini la certezza preventiva dei limiti entro i quali l'attività individuale può lecitamente svolgersi, e quindi dei limiti entro i quali è garantito praticamente l'esercizio delle libertà»³. Il trionfo di questa concezione si sarebbe avuto soltanto nello Stato liberale e democratico – seguito alla rivoluzione francese – nel quale si affermarono due fondamentali principi giuridici, quello della sovranità popolare⁴ e quello della intangibilità delle libertà individuali⁵, che in forme diverse si ritrovarono in tutti gli ordinamenti costituzionali del secolo XIX.

Contro la legalità basata su queste premesse avevano fatto irruzione il fascismo e il nazionalsocialismo, che «con cieca furia» avevano distrutto «i delicati congegni dello Stato rappresentativo, nei quali questi principi avevano trovato da oltre un secolo riconoscimento positivo» attraverso metodi diversi: il primo distrusse la legalità con «aperta e conseguenzialità improntitudine», il secondo, «nella sua pacchiana pretesa di machiavellismo, ha preferito *falsificarla*»⁶. Quest'ultimo approccio, secondo il professore fiorentino, sarebbe stato peggiore del primo, perché non aveva avuto il coraggio di sopprimere sinceramente la legalità, preferendo mantenerla «ufficialmente sulla facciata, instaurando all'ombra di essa una pratica ufficiosa di effettivo illegalismo, destinato a toglier ogni serietà alle leggi figurative scritte sui codici»⁷. Infatti, l'abolizione del sistema rappresentativo corrispose all'istituzione, nella Camera e nel Senato, di «assemblee di coristi vestiti d'orbace», che, cantando gli inni della patria e della rivoluzione ebbero l'ufficio di manifestare il «delirante consenso della nazione alle leggi fasciste». Inoltre, – si legge in un altro suo scritto – la monarchia aveva cambiato i suoi connotati, fino a diventare irriconoscibile, cessando di essere rappresentativa perché i rappresentanti del popolo erano diventati gerarchi

³ Ivi, p. 129.

⁴ Ivi, p. 130: «il principio della sovranità popolare, per il quale la legge, anziché imposizione eteronoma di un'autorità posta al di sopra dei sudditi, è espressione di autonomia scaturita dalla partecipazione di tutti i cittadini alla formazione di essa (e in questo principio è l'essenza dello stato *democratico*)».

⁵ Ibid.: «il principio della intangibilità delle cosiddette “libertà individuali” (nel quale, colla proclamazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sta l'essenza dello stato *liberale*), per il quale la onnipotenza della legge, che pur rispecchia la volontà della maggioranza dei cittadini, deve arrestarsi di fronte a certe libertà civili e politiche, che son riconosciute a tutti i cittadini anche se appartenenti alla minoranza, e che costituiscono intorno a ciascuno di essi una specie di fortitudo individuale, di cui lo stato costituzionale si impegna in anticipo a non tentare la espugnazione».

⁶ Ibid.

⁷ Ivi, p. 131: «Il fascismo è stato il regime della legalità adulterata, della truffa giuridica organizzata d'autorità».

ufficialmente nominati dal potere esecutivo e cessando di essere costituzionale in quanto la garanzia dei diritti non era più stata assicurata dalla separazione dei poteri⁸. In questo modo, la sagoma istituzionale del Re – ridotto ad essere una «specie di luogotenente vitalizio del duce» in una sorta di «dogato» o «ducarchia» – era andata via via dimagrendo man mano che le sue prerogative tradizionali venivano travasate ad impinguare la “maschia” figura del capo del Governo, la cui invadente preminenza in tutti i campi era giunta alla «soglia dell’annientamento» del potere statutario del capo dello Stato, non più legittimato a scegliere e revocare i ministri a seguito delle leggi del 14 dicembre 1925 e del 9 dicembre 1928⁹.

Ancora, l’indipendenza della magistratura era stata impedita dalle squadre d’azione che ebbero l’incarico ufficioso di impedire ai giudici di fare giustizia; il principio *nulla poena sine lege* fu lasciato in vigore, solo in apparenza, nel codice penale, mentre con l’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato¹⁰ e delle commissioni per il confino fu dato al Governo e alla polizia mano libera per perseguire l’innocenza e trasformarla volta per volta, secondo le istruzioni che venivano dall’alto, in delitto capitale¹¹, mentre i nuovi codici ebbero la funzione meramente decorativa di tenere a bada la platea¹². Infatti, osserva Mario Sbriccoli:

«Le leggi del 1926 annientano l’opposizione politica, sopprimono i partiti e la stampa libera, ripristinano la pena di morte per i reati politici, istituiscono il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. I codici del 1930 si ispirano a una visione meramente difensiva, alzano il livello della repressione inasprendo

⁸ P. CALAMANDREI, *Nel limbo istituzionale*, in ID., *Opere giuridiche*, III, cit., p. 139.

⁹ Ivi, p. 140. A ciò si aggiungevano le incursioni del Gran Consiglio del Fascismo perfino nel campo della successione al trono e delle attribuzioni della corona, previste dalla legge 9 dicembre 1928. Tutto questo rendeva «sommamente difficile l’indagine dello storico spassionato che, dinanzi al barocco arruffio costituzionale del regime fascista, si proponga oggi, come nel vecchio giuoco infantile di pazienza, l’arduo compito di ‘trovare il re’».

¹⁰ Sull’argomento rinvio a S. VINCI, *La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1926-1943)*, in *Historia et Ius*, X (2016), paper 14 e la bibliografia ivi citata.

¹¹ Secondo M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, 2002, pp. 198-200, la cultura penale del fascismo fu rivolta a strumentalizzare la repressione penale, «definendo *ad libitum* gli ambiti di libertà dei cittadini e la ‘compatibilità delle loro azioni. Corollario di questo principio è l’assunzione del criminale come nemico, in una gradazione che prevede l’annientamento degli oppositori politici –nemici per eccellenza–, la severa punizione dei criminali comuni, l’assoggettamento di quelli pericolosi o ‘anormali’ al più stringente trattamento preventivo».

¹² P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, cit., p. 132: «Guai allo storico che per ricostruir la vera faccia del regime, si contentasse di leggere ciò che è scritto sui codici! In realtà tutto, in questo regime a doppio fondo, è diverso da quello che appar fuori: c’è il re, ma chi solo conta è il “duce”; c’è il prefetto, ma, dietro di lui, si intravede per trasparenza il gesto autoritativo del segretario federale: è così dietro l’esercito c’è la milizia; dietro la scuola c’è la G.I.L. Due burocrazie, una di Stato e una di partito, si intrecciano e si compenetrano in questo curioso *monstrum* costituzionale, il cui carattere più tipico è la doppiezza: non si osa governar senza leggi, ma si istituisce come metodo di governo l’illegalismo autorizzato a farsi beffa delle leggi».

considerevolmente il sistema delle pene, puntano sull'intimidazione. Interi titoli traducono in norme penali alcuni capisaldi dell'ideologia politica del fascismo: lo Stato-persona e la sacralità della nazione, la natura totalitaria del partito fascista identificato con lo Stato, l'intolleranza per le opposizioni, l'idea fascista della famiglia, la religione dello Stato, l'economia corporativa, l'ossessione per la purezza della stirpe, persino il costume maschilista del fascismo, vennero protetti alla stregua di beni primari della società e della nazione in diversi, e talora appositi titoli introdotti nel codice»¹³.

Questa efficace sintesi della «tragedia di tante leggi inique» e della violazione di diritti elementari operata dal regime autoritario¹⁴ – a cui va aggiunto l'articolato corpo di norme che condusse al compiuto e perfetto isolamento delle minoranze ebraiche¹⁵ – mette in luce la profondità della crisi del diritto in Italia, causata dal passaggio della «pestilenza fascista», responsabile di aver pregiudicato il senso della legalità nel popolo italiano, la cui restrizione delle libertà¹⁶ aveva portato «a disprezzare le leggi, a far di

¹³ M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, cit., pp. 198-199. La storiografia giuridica sviluppatasi negli ultimi anni sull'argomento è molto ampia. Tra i tanti studi cfr. P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico tra codificazione e regime*, in *Quaderni Fiorentini*, XXVIII (1999), t. I, pp. 175-286; P. COSTA, *Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, ivi, pp. 61-174; A. SOMMA, *Fascismo e diritto: una questione sul nulla?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, LV (2001), pp. 597-663; A. MAZZACANE (cur.), *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista* Baden-Baden 2002; S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, 2010; I. STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica: persistenze ed evoluzioni della storiografia*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, LXXXVII (2014), pp. 257-285; S. SKINNER (ed.), *Fascism and Criminal Law. History, Theory, Continuity*, Oxford and Portland, 2015; L. LACCHÈ (cur.), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, 2015; G. MELIS, *La macchina imperfetta – Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, 2019; I. STOLZI, *Un'irriducibile complessità? Il fascismo fra immagini e realtà (a proposito di alcuni recenti volumi)*, in *Quaderni Fiorentini*, n. XLVIII (2019), pp. 779-784.

¹⁴ Così P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, p. 276.

¹⁵ Così G. SPECIALE, *Introduzione*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze*, Bologna, 2013, p. 7: «La legislazione razziale, assolutamente disumana, isolò dalla società nazionale gli ebrei, ne compresse fortemente i diritti, ne mortificò la dignità escludendoli dalle scuole, dal lavoro, dalla vita civile, tuttavia non comminò loro pene capitali né prevede, almeno in un primo momento, deportazioni che si dovevano concludere con stermini. Non prevede, cioè, soluzioni che avrebbero potuto più facilmente suscitare gesti generosamente eroici, o comunque prese posizioni 'meta-giuridiche' quali quelli che si ebbero a partire dalla seconda metà del 1943, quando fu chiaro a tutti, ameno nei territori controllati dai nazisti e dai fascisti della RSI, che per gli ebrei si erano chiusi anche i residui spazi di tutela e che iniziava per loro un cammino verso la distruzione collettiva». Cfr. C. STORTI, *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D'AMICO, A. DE FRANCESCO e C. SICCARDI (curr.), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, cit., pp. 43 ss.

¹⁶ P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, cit., p. 133: «Solo nei regimi liberi dove ogni cittadino partecipa attivamente alla vita politica, la legge può esser sentita dal popolo come espressione dell'interesse comune, e il rispetto della legge può entrare nelle coscienze come un dovere quasi religioso di solidarietà sociale, come consapevolezza di quella reciprocità umana che costituisce la base morale del diritto. Ma per arrivare a questa concezione morale della legalità espressa in maniera sublime nel *Critone* platonico, occorre la libertà: dove la legge è imposizione di una tirannia, essa è odiata e vilipesa, e l'aggirarla nascostamente,

tutto per frodarle e per irridarle nell'ombra. Mai come in questo ventennio di proclamata restaurazione autoritaria, l'autorità è stata altrettanto irrisa nelle sue leggi; mai in maniera così generale il trasgredirle è stato considerato come un dovere civico»¹⁷.

Contro questo «dispiegamento di riforme – scrive Claudia Storti – sui diversi piani, in ordine di tempo, dell'amministrazione, del rapporto tra i poteri, della polizia e del controllo sulla società»¹⁸, l'unico rimedio possibile sarebbe stato il «ritorno alla libertà» ovvero a «congegni costituzionali che sempre meglio si ispirino ai principi della democrazia rispettosa della dignità individuale e dei diritti delle minoranze», possibile soltanto alla fine dei totalitarismi, «perché solo dove esiste un regime democratico rispettoso delle libertà individuali la legge può esser sentita come autodisciplina voluta, non come tirannia imposta»¹⁹. Nel concludere le sue riflessioni, Calamandrei auspicava che, dopo la caduta del fascismo, il sistema liberale avrebbe dovuto essere difeso con opportune cautele costituzionali contro gli attentati delle correnti politiche negatrici della libertà; e l'ambito dei diritti di libertà, che avrebbero dovuto ancora una volta esser proclamati come baluardo intangibile contro il ritorno di ogni totalitarismo, avrebbe dovuto essere allargato fino ad includervi garanzie sufficienti a «bandire dalla società lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo»²⁰. Questo perché il cambiamento avvenuto il 25 luglio 1943 – giorno in cui il Gran Consiglio votò la sfiducia nei confronti del duce, cedendo il passo al governo militare presieduto dal generale Badoglio²¹ – non fu sufficiente a riallacciare le istituzioni alla tradizione costituzionale interrotta dal fascismo, in ragione del fatto che lo Statuto aveva cessato di esistere da quando il Re aveva sanzionato le leggi fasciste «che pezzo per pezzo lo avevano assorbito»²². La fine del fascismo, e con esso della monarchia, aveva infatti spezzato ogni continuità giuridica con le istituzioni crollate, per cui tutti i problemi si ponevano ormai sopra un piano esclusivamente politico che la Costituente avrebbe esaminato, non limitandosi a fare il bilancio preventivo delle nuove istituzioni, ma occupandosi anche di fare il «disastroso bilancio consuntivo di quelle vecchie: non solo scegliere il governo dell'avvenire, ma anche, per orientarsi nella scelta, giudicare quello del passato»²³.

nell'impossibilità di rinnegarla all'aperto, è l'unico modo che i sudditi hanno per protestare nell'ombra contro l'oppressione».

¹⁷ Ibid.

¹⁸ C. STORTI, *Ancora sulla legalità del fascismo*, cit., p. 47.

¹⁹ P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, cit., p. 133.

²⁰ Ivi, p. 134.

²¹ Cfr. E. GENTILE, *25 luglio 1943*, Bari, 2020, *Prologo*.

²² P. CALAMANDREI, *Nel limbo istituzionale*, cit., p. 140: «Il fascismo era diventato lo statuto: e dietro di esso non c'era più che il vuoto costituzionale».

²³ Ivi, p. 149.

Una efficace lettura del passato fin dall'ascesa del fascismo si trova descritta in un inedito memorandum del giornalista antifascista Mario Vinciguerra²⁴ del novembre 1944, conservato nel fondo Ugo La Malfa dell'Archivio Centrale dello Stato (Roma), avente ad oggetto la situazione interna del Paese²⁵. In essa l'Autore descriveva il fascismo delle origini, salito al potere grazie alla crisi della classe dirigente italiana, la quale, già prima della guerra era in decadenza ed aveva perduto il prestigio della pubblica opinione²⁶. Grazie al fascismo, quella classe dirigente credette di riprendere vita aggrappandosi ad esso, pur di sopravvivere e conservare i suoi privilegi economici, rinunciando così alla sua indipendenza politica e «piegandosi a fare da strumento del partito e del governo fascista, in condizioni di assoluta inferiorità e servitù»²⁷. Dalla sua parte, il fascismo accettò questo contributo dato al suo potere nella consapevolezza che per conservarlo necessitava di sgretolare la società politica italiana e legare a sé i singoli interessi uno per uno, facendoli passare attraverso l'organizzazione dei sindacati e corporazioni²⁸.

2. La Resistenza

In uno straordinario sonetto del 1944 intitolato *Li numeri*, Trilussa testimoniò l'insofferenza del popolo verso gli abusi del governo fascista e i soprusi delle camicie nere, pronto a mettere insieme le sue forze per contrastare quell'insieme di zero che non valevano niente: «Conterò poco, è vero / – diceva l'Uno ar Zero – / ma tu che vali? Gnente: proprio gnente / Sia ne l'azione come ner pensiero / Rimani un coso voto e inconcrudente. / Io, invece, se me metto a capofila / De cinque zeri tale e quale a te, / Lo sai quanto divento? Centomila. / È questione de numeri. A un dipresso / È quello che succede ar dittatore / Che cresce de potenza e de valore / Più so' li zeri che je vanno appresso»²⁹.

Questa efficace critica verso il fascismo ben descriveva i focolai di rivolta che di lì a poco si sarebbero organizzati nel Comitato di Liberazione Nazionale, in virtù della terribile stanchezza del popolo italiano che voleva riprendere a vivere normalmente. Dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943 la società italiana si trovò «disgregata, ridotta a pezzi», cercando «a tastoni una

²⁴ Notizie biografiche sul giornalista e scrittore Mario Vinciguerra (Napoli 1887-Roma 1972) cfr. A. CARRANNANTE, *Intellettuali "scomodi": Mario Vinciguerra*, in *Campi immaginabili*, I-II (2005), pp. 254-288; P. ALLOTTI, *L'epurazione dei giornalisti del secondo dopoguerra (1944-1946)*, in *Mondo contemporaneo: rivista di storia*, I (2010), pp. 6-7.

²⁵ Archivio Centrale dello Stato (ACS), *Archivi di famiglie e di persone*, La Malfa Ugo 1944-1979, s. 2 f. 7, fol. 7.

²⁶ Il lungo sforzo della Grande Guerra aveva accelerato questo movimento di discesa, ulteriormente favorito dal sorgere del partito comunista dopo il 1917.

²⁷ ACS, *Archivi di famiglie e di persone*, La Malfa Ugo 1944-1979, s. 2 f. 7, fol. 7.

²⁸ Ivi, p. 8.

²⁹ TRILUSSA, *Acqua e vino. Ommi e bestie. Nove poesie*, Roma, 1945. Cfr. U. MANCINI, *Trilussa, l'antifascista celebrato*, Formigine, 2022.

nuova unità»: il fascismo non era però ancora finito e occorreva lottare strenuamente per conseguire la vittoria su di esso³⁰. Scriveva Vinciguerra nel novembre 1944:

«Il cittadino italiano medio, “l’uomo della strada” aveva creduto che in ventiquattr’ore, mediante un abile gioco politico, era stato sbarazzato dal fascismo, e che, sotto la direzione di un dittatore più prudente e per di più militare di professione (Badoglio), la guerra sarebbe terminata con un accomodamento. Gli Alleati (i quali avevano già fissato il piano della campagna d’Italia) sapevano che avrebbero obbligato Badoglio o chiunque altro alla resa senza condizioni, però pensavano che l’iniziativa presa dal re, nel momento disperato, ed eseguita da Badoglio rispondesse alle aspirazioni della massima parte del paese, e quindi fosse più opportuno sfatarla – senza però impegnarsi troppo – per evitare ulteriori turbamenti nel paese. D’altra parte il Re e Badoglio, essendo compromessi col fascismo, era più facile imporre loro una pace incondizionata, piuttosto che ad uomini nuovi, i quali avrebbero guardato piuttosto all’avvenire che al passato, i quali avrebbero guardato piuttosto all’avvenire che al passato. (Né uomini nuovi avrebbero mai detto “la guerra continua: terremo fede alla parola data”, ma avrebbero immediatamente chiesto l’armistizio, passando subito contro la Germania a fianco degli alleati, seguendo in questo la maggioranza del paese)»³¹.

In questo doppio errore stava la sostanza delle difficoltà e degli ostacoli alla soluzione dei maggiori problemi interni degli italiani, la cui illusione che nel 1943 fosse sopraggiunta la pace si trasformò in delusione, dovuta al fatto che da quel momento la guerra si spostò in casa, con conseguenti gravissimi sacrifici insospettati dovuti a disoccupazione e miseria. In tale contesto – in cui molti italiani che avevano beneficiato economicamente e politicamente del fascismo continuarono a sostenerlo – fecero breccia i partiti del Comitato di liberazione nazionale che raccolsero il trenta per cento della popolazione, corrispondente alla parte più elevata di essa, con una coscienza e un’iniziativa politica che nel passato aveva affrontato gravi rischi per affermare i propri ideali e per il futuro era disposta a prendere la responsabilità di governo e di guidare il resto del paese, «ancora politicamente ineducato»³². Infatti, quando dopo quarantacinque giorni dal colpo di Stato del 25 luglio – durante i quali molte truppe tedesche erano state introdotte in Italia – il Governo annunciò il distacco dalla Germania «non attraverso una nuova e legittima valutazione politica», ma per «confessata impotenza nostra a proseguire la guerra», il

³⁰ ACS, *Archivi di famiglie e di persone*, La Malfa Ugo 1944-1979, s. 2 f. 7, fol. 8: «Il governo fascista, il metodo mussoliniano si può dire superato. Esso è stato vinto nel corso della guerra e messo in scacco dal colpo di stato del 25 luglio 1943. Questo fu un episodio importante della lotta contro il fascismo, ma solo un episodio. Questo non fu esattamente compreso né dai governi alleati, né da moltissimi italiani. Si parlò di caduta del fascismo, in termini generali, mentre si trattava solamente della caduta di Mussolini. Di qui un nuovo equivoco, che pesò e pesa ancora sulla vita pubblica del paese e nei rapporti con gli alleati».

³¹ Ivi, fol. 9.

³² Ivi, p. 11. Cfr. F. CARDINI, *I colori della Resistenza: fatti e ideologie nell’Italia del ’43-’45*, Milano, 1997.

Comitato dei partiti antifascisti, «di fronte alla brutale aggressione e nella carenza di ogni attività governativa per l'abbandono dei posti di direzione e di comando da parte del Re e del Capo del Governo, si costituì in Comitato di liberazione nazionale assumendosi il compito di promuovere la resistenza e la lotta sia incuorando i reparti di truppa non ancora dissolti sia armando, dove era possibile, il popolo»³³. Si legge nel noto ordine del giorno del 16 ottobre 1943 emanato dal CLN «che la guerra di liberazione, primo compito e necessità suprema della riscossa nazionale, richiede la realizzazione di una sincera ed operante unità spirituale del paese, e che questa non può farsi sotto l'egida dell'attuale Governo costituito dal Re e da Badoglio; che deve essere perciò promossa la costituzione di un governo straordinario [...] che dovrà: 1) assumere tutti i poteri costituzionali dello Stato evitando ogni atteggiamento che possa compromettere la concordia della nazione o pregiudicare la futura decisione popolare; 2) condurre la guerra di liberazione a fianco delle Nazioni unite; 3) convocare il popolo al cessare delle ostilità per decidere sulla forma istituzionale dello Stato»³⁴.

La cooperazione di tutte le forze politiche organizzate verso la soluzione del problema istituzionale rappresentò un fatto nuovo e originale per l'Italia, nell'ottica di garantire la libertà mediante un sistema di «accantonamento e di neutralizzazione di una delle parti in causa, cioè della monarchia»³⁵. Così avrebbe avuto inizio quella resistenza che pian piano coalizzò gruppi e persone spinti dal desiderio di combattere per la libertà, anche al di fuori dell'adesione a partiti politici. Basti l'esempio dell'Organizzazione Resistenza Italiana (ORI) che vide convogliare uomini e donne provenienti dalle fabbriche, dagli uffici, dalle botteghe, dalle professioni, dai campi avvinti dai seguenti ideali: superamento di ogni spirito ristretto di parte; fede democratica nel senso più ampio della parola, quale intimo principio di azione, di responsabilità e di autocontrollo; netta convinzione repubblicana circa la forma del nuovo Stato italiano³⁶. Ciascuno nel proprio ambito lavorativo, sociale e professionale si sarebbe adoperato per aiutare dal di fuori lo sforzo unitario e centralizzatore dei CLN e del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà alla cacciata e distruzione delle forze armate tedesche e del fascismo in Italia³⁷. Senza assumere il ruolo di organi della

³³ *Il Comitato di liberazione nazionale*, in ACS, *Archivi di famiglie e di persone*, La Malfa Ugo 1944-1979, s. 2, fasc. 11, CNL Verbali, foll. 2-3.

³⁴ Un mese dopo, il 16 novembre 1943, il CLN – prendendo occasione da una dichiarazione del generale Badoglio di volersi ritirare appena Roma fosse stata liberata – confermò la sua precedente dichiarazione e precisò che «il problema istituzionale dovrà essere sottoposto nella sua interezza, non pregiudicabile da sostituzioni di persona, al sovrano giudizio di tutto il paese». O. REALE, *La politica del partito dalla sua fondazione alla liberazione del Nord*, ivi, *Partito d'Azione. I congresso nazionale (Roma, 4-6 febbraio 1946)*, pp. 5-6. Cfr. G. GRASSI, *Verso il governo del popolo: atti e documenti del CLNAI, 1943*, Milano, 1977, p. 113.

³⁵ O. REALE, *La politica del partito dalla sua fondazione alla liberazione del Nord*, cit., p. 6.

³⁶ Circolare ORI del 1° gennaio 1945, ivi, s. 2 (712), foll. 1-3.

³⁷ Ibid.: «Gli uomini dell'ORI dovevano assolvere nei confronti delle forze politiche a militari della resistenza italiana un compito specifico di tramite fra queste ultime e gli Alleati.

resistenza (uffici, comandi, unità partigiane, incarichi e cariche nei CNL e nel CVL) il popolo italiano prese quindi parte ad un impegno tecnico e funzionale di raccordo tra le forze organizzate della resistenza e gli alleati, fornendo in segreto e a rischio della propria vita aiuti concreti nei rifornimenti e comunicazioni, con una puntuale e capillare organizzazione di uomini e mezzi, con ordini rivolti ad evitare ogni confusione e sovrapposizione in persone diverse di incarichi identici³⁸.

3. Verso uno Stato democratico

L'insieme di queste esperienze di lotta, che vanno dagli atti eroici ai sacrifici umani, fu il risultato di un'azione politica che preparò un rinnovamento della Nazione attraverso la stretta unione di tutti i cittadini di spirito democratico e patriottico. Come si legge nel *Breve corso Togliatti sul partito comunista italiano* edito nel 1953:

«L'insurrezione nazionale non è la battaglia finale del 24-25 aprile, ma sono gli scioperi, le agitazioni operaie, le manifestazioni e le rivolte dei contadini, sono audaci e meravigliosi azioni gappiste, sono i combattimenti eroici e senza numero sostenuti nel corso di diciotto mesi dai partigiani delle città, delle campagne e dei monti, dagli operai, dai contadini, dagli intellettuali e da tutti i patrioti»³⁹.

Tale azione antifascista, maturata in una nutrita minoranza di italiani che chiedeva la pace e un regime democratico⁴⁰, costituisce oggi la memoria resistenziale conservata in tutti quei luoghi fisici che, attraverso lapidi, ceppi, targhe e musei, testimoniano l'esperienza della lotta antifascista quale nuova identità collettiva nazionale⁴¹, i cui valori sarebbero già stati espressi nel corso del primo congresso nazionale del Partito d'Azione, tenutosi a Roma dal 4 al 6 febbraio 1946. Si legge, infatti, nel manifesto-programma proposto da alcuni gruppi di sinistra (Savelli, Schiavello, Woditzka) che le mete essenziali del movimento erano la costruzione di una democrazia sana e ordinata; la garanzia delle libertà democratiche; il governo della cosa pubblica affidato ai migliori e avere tutti i poteri necessari per la ricostruzione morale e materiale del Paese; la realizzazione di una società dalla quale bandire ogni forma di

Avevano da servire come strumento della resistenza e dei superiori comandi alleati per ciò che riguardava rifornimenti, comunicazioni, aiuti ecc., ecc.».

³⁸ Ivi, fol. 5.

³⁹ *Breve corso Togliatti sul Partito Comunista Italiano*, Roma, 1953, pp. 121-122.

⁴⁰ C.M. FIORENTINO, *Renovatio Patriae (Nel 70° anniversario della resistenza)*, in *Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti*, vol. 612, fasc. 2269 (gen-mar 2014), p. 350. Cfr. E. GALLI DELLA LOGGIA, *La morte della patria. La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica*, Roma-Bari, 1996, pp. 16-17; R. DE FELICE, *Mussolini l'Alleato, II. La guerra civile 1943-1945*, Torino, 1997, pp. 72-101.

⁴¹ Cfr. G. SANTOMASSIMO, *La memoria pubblica dell'antifascismo*, in *Italia contemporanea*, CCXXV (2001); C. SILINGARDI, *Musei della Resistenza e politiche della memoria. Il caso dell'Emilia-Romagna*, in *Italia contemporanea*, CCLI (2008), pp. 275 ss.

privilegio, sia per censo che per nascita, così come ogni forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo; l'assicurazione a tutti i cittadini dei mezzi per soddisfare i bisogni fondamentali; le garanzie costituzionali per il diritto all'istruzione gratuita in tutti i gradi, il diritto a un lavoro utile, normale, regolare ed equamente remunerato, assistenza in caso di malattia e pensione per invalidità e vecchiaia; la ricostruzione economica e finanziaria del Paese attraverso la mobilitazione di tutte le energie e le intelligenze⁴²; lo sviluppo della scienza e dell'istruzione, da estendere progressivamente a tutti anche nei gradi più elevati, mirandosi ad una società di uomini colti e consapevoli; la realizzazione di rapporti sempre più stretti e cordiali con gli altri popoli, trasferendo nel campo internazionale i concetti di giustizia, libertà e solidarietà umana che sono essenziali al perfezionamento delle società nazionali. Il raggiungimento di questi scopi sarebbe stato possibile attraverso la riunione di tutte le forze repubblicane, socialiste e democratiche, con abbandono definitivo dei sistemi totalitari e dei sistemi parlamentari di tipo prefascista; la tendenza a una democrazia a due (partito di governo e di opposizione); elezioni politiche per la Costituente con tutte le garanzie di libertà e imparzialità al fine di promuovere una costituzione che avrebbe garantito l'indipendenza e l'equilibrio dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), assicurato la stabilità e l'autorità del governo, nonché soddisfatto le giuste esigenze di autonomie regionali e locali secondo un piano di decentramento amministrativo istituzionale. Sotto il profilo finanziario, veniva proposto lo stroncamento di ogni forma di speculazione, con stabilizzazione della moneta per la difesa del potere d'acquisto dei lavoratori a reddito fisso, dei pensionati e dei risparmiatori; la riforma tributaria tendente alla massima semplificazione del sistema basato sulla imposta progressiva sul reddito e sull'imposta di successione. Ancora riforma della burocrazia, della polizia, dell'esercito, con riduzione delle spese militari al minimo indispensabile⁴³.

A questo programma si aggiungeva quello della sezione Vittorio Veneto che proponeva un'azione politica basata sulle seguenti direttive: sotto il profilo costituzionale, l'instaurazione di una repubblica, con elezione popolare di un capo dello Stato responsabile della sua condotta politica; autonomia amministrativa ai Comuni, che andavano sottratti ai poteri di vigilanza dei Prefetti⁴⁴ e sottoposti al controllo dei Consigli regionali elettivi; potere

⁴² *Manifesto-programma proposto da alcuni gruppi di sinistra del Partito d'Azione (Savelli, Schiavello, Woditzka, ecc.) per il 1° Congresso Nazionale*, in ACS, *Archivi di famiglie e di persone*, La Malfa Ugo 1944-1979, s. 2 (728), fasc. 22. Partito d'Azione I Congresso nazionale (Roma 4-6 febbraio 1946).

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Il Comune veniva definito unità elementare dell'organizzazione politica dello Stato nella quale la più vasta, intensa e immediata partecipazione alla vita politica avrebbe educato all'autogoverno, consentendo la formazione e l'espansione autocosciente del collettivismo, suscitando negli individui il desiderio di servirsi reciprocamente per il bene comune, agevolando il controllo del maneggio pubblico denaro, quale imprescindibile condizione per un utile allargamento di compiti produttivi da parte della collettività comunale. *Programma*

legislativo organizzato in modo da poter tradurre in legge la volontà popolare con immediatezza e nelle forme più agevoli e semplici, garantito da una Corte Suprema Costituzionale per vigilare sul rispetto della Costituzione e la salvezza dei diritti fondamentali dei cittadini; potere esecutivo con capacità di agire con costanza ed energia nell'amministrazione mediante la nomina diretta da parte del popolo dei supremi organi esecutivi (Sindaci per i Comuni, Governatori per le regioni, Presidenti della Repubblica per lo Stato Federale); potere giudiziario indipendente di fronte allo Stato e agli enti territoriali, con giudici di nomina popolare per i gradi inferiori della magistratura ed abolizione di tutte le magistrature straordinarie e speciali. Sotto il profilo economico veniva proposta l'eliminazione delle diseguaglianze e delle concentrazioni capitalistiche dell'industria, della terra, della finanza e di tutte quelle forze, istituti e privilegi che soffocavano la libera concorrenza nella produzione e nello scambio delle merci; la creazione di enti nazionali autonomi di gestione per quelle imprese che operavano in condizioni di monopolio o quasi monopolio, favorendo il sorgere di imprese cooperative o collettive, adeguando la loro struttura giuridica alle necessità economico-tecniche della loro funzione produttiva; confederazione delle organizzazioni sindacali in un'unica associazione apolitica avente per scopo la tutela morale e materiale dei lavoratori e l'attribuzione ai medesimi della più elevata quota parte del prodotto, con riconoscimento del diritto di sciopero e di serrata per ragioni economiche e creazioni di stabili commissioni di arbitrato obbligatorio per dirimere i conflitti di lavoro; garanzia della proprietà e trasmissibilità dei beni e del credito nei quali investire il risparmio, colpendo le eccessive concentrazioni della ricchezza con imposte ereditarie e patrimoniali progressive; favorire la produzione agricola con largo approvvigionamento di concimi con facilitazioni di credito per l'acquisto di macchine e la costruzione di fabbricati, con istituzione di organi locali di istruzione tecnica per il miglioramento delle colture in vista di una riduzione dei prezzi delle derrate; previsione di un piano di ricostruzione dell'industria nazionale da realizzare entro un certo numero di anni, stimolando le ricostruzioni edilizie con pagamento almeno parziale dei danni di guerra, con concessioni di prestiti, esenzioni fiscali, ritorno alla libera contrattazione delle pigioni, intraprendendo vasti lavori nazionali per impiegare la mano d'opera disoccupata; confisca integrale di tutti gli incrementi patrimoniali conseguenti al regime fascista, alla guerra, alla speculazione, al collaborazionismo; riforma del sistema tributario imperniato su un'unica imposta progressiva sul reddito in modo da lasciare esenti i redditi più modesti e da colpire invece fortemente quelli più agiati, con totale eliminazione delle imposte indirette sui generi di maggior consumo e sulle materie prime. Ancora, sotto il profilo previdenziale era previsto di agire secondo il principio della solidarietà nazionale in modo che ogni cittadino di

politico del Partito d'Azione proposto dalla Sezione di Vittorio Veneto al 1° Congresso Nazionale del Partito, ivi.

qualunque condizione o età sarebbe stato protetto contro tutte le avversità e contingenze straordinarie della vita, unificando tutti gli enti ed istituti di assistenza, previdenza e assicurazione esistenti. Per quanto concerne la difesa, era proposta una riorganizzazione di tutte le forze armate in modo da poter efficacemente cooperare alla tutela della pace mondiale in quei compiti che sarebbero stati assunti dalla Nazione quando sarebbe entrata a far parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Infine, libertà della educazione, con istruzione gratuita e obbligatorio, consentendo ai giovani più capaci di raggiungere i più alti gradi della cultura; libertà religiosa, ammettendo tutti i culti nello Stato in condizione di parità, lasciando regolati dal Concordato i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica⁴⁵.

Tutti questi principi programmatici, che sarebbero stati dibattuti in seno al primo congresso nazionale del partito d'azione, rappresentavano le istanze di ricostruzione di uno Stato democratico dopo vent'anni di dittatura, evidenziando all'interno di ciascuna direttiva una critica al precedente sistema di governo, che aveva condotto l'Italia in una «miserevole situazione» a causa del fascismo e della monarchia. Con quelle indicazioni si intendeva, infatti, dare ai lavoratori l'esatta percezione dei loro interessi, la forza per stimolare il progresso, l'idoneo senso di responsabilità per l'esercizio ordinato e coscienze dei diritti politici e del potere, abbattendo tutti i privilegi economici e politici esistenti, impedendo che se ne formassero di nuovi, agendo nella legalità secondo quelle forme che la nuova costituzione democratica avrebbe stabilito, ripristinando anche nei rapporti privati il rispetto inflessibile della legge quale garanzia della libertà del popolo, favorendo l'affermarsi di vincoli collettivi e parallelamente dell'individualità e del carattere, nella più completa libertà del pensiero e delle opere. Ciò conferma quel legame fra la guerra di liberazione del 1943-1945 e il processo costituente del 1946-1948 che ha reso la nostra Carta Costituzionale il prodotto più maturo della Resistenza⁴⁶.

4. Memoria e Costituzione

La parola “memoria” non risulta utilizzata in nessuna fonte normativa italiana riconducibile all'antifascismo. La ritroviamo soltanto nella legge 20 luglio 2000, n. 211 con cui fu istituito il «Giorno della Memoria», ricorrente il 27 gennaio di ogni anno, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti⁴⁷.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ G. DELLEDONNE, *La resistenza in assemblea costituente e nel testo costituzionale italiano del 1948*, in *Historia Constitucional*, X (2009), p. 238. Cfr. E. CHELI, *Il ruolo della Carta repubblicana nello sviluppo delle istituzioni italiane*, in *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, Bologna, 1978, p. 83; P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, p. 234.

⁴⁷ La data è stata scelta, come ricorda la legge stessa, quale anniversario dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo della Shoah, lo sterminio e delle persecuzioni del popolo

Ma nessun riferimento vi è al fascismo. Neppure la nostra Costituzione utilizza questa parola: sebbene i padri costituenti si mossero nell'ottica di condurre il nuovo Stato democratico verso l'afascismo⁴⁸, costruendo l'intero impianto costituzionale attraverso la proclamazione di una serie di diritti fondamentali inviolabili – come la garanzia delle libertà, il pluralismo dei partiti, il bilanciamento dei poteri – all'art. XII delle disposizioni transitorie, il divieto di «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista» non includeva la parola memoria, omessa anche nelle successive norme di attuazione introdotte con la legge 20 giugno 1952, n. 645 con cui fu previsto il reato di «apologia del fascismo»⁴⁹.

L'astrazione del linguaggio legislativo, rispondente ad un'operazione di rimozione rispetto all'ingombrante passato del ventennio fascista, veniva evidenziata dal giovane Aldo Moro che, il 13 marzo 1947, in seno alla Costituente, ebbe modo di rilevare l'impossibilità di «dimenticare quello che è stato, perché questa nostra Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria e ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità e della vita sociale»⁵⁰. Questa riflessione – il cui senso sarebbe stato colto nell'istituzione della festa nazionale del 25 aprile, stabilita per il solo anno 1946 con decreto luogotenenziale n. 185 del 22 aprile di quell'anno dal principe Umberto II, su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, «a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano»⁵¹ e resa permanente con la legge 27 maggio 1949, n. 260⁵² – può essere letta come una definizione della parola memoria in chiave antifascista, in quanto caratterizzata dal doppio significato: il ricordo di «quello che è stato» il fascismo, con le sue negazioni di diritti in un clima di sconforto, mortificazioni e incertezze, nel quale gli uomini liberi «non potevano che tacere»⁵³; la memoria di quella è stata la lotta tutta italiana della resistenza, in

ebraico, per «conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere». Legge 20 luglio 2000, n. 211, in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000.

⁴⁸ Cfr. F. PERCHINUNNO, *L'educazione all'antifascismo nel pensiero dei Padri costituenti*, in R. PAGANO, G. LOSAPPIO, F. PERCHINUNNO, N. ABENE, *Fascismo storico fascismo perenne. Dall'antifascismo all'educazione antifascista*, Bari, 2022, pp. 95-117.

⁴⁹ Legge 20 giugno 1952 n. 645, recante «norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione», in *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 1952. B. PEZZINI, *Il divieto di ricostituzione del partito fascista nella XII disposizione finale*, in M. D'AMICO-A. DE FRANCESCO e C. SICCARDI (curr.), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, Milano, 2019, pp. 205 ss.

⁵⁰ A. MORO, *Scritti e discorsi*, vol. I, Roma, 1996, pp. 454-455.

⁵¹ Decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185. *Disposizioni in materia di ricorrenze festive*, in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 96 del 24 aprile 1946.

⁵² L. 27 maggio 1949, n. 260. *Disposizioni in materia di ricorrenze festive*, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 124 del 31 maggio 1949.

⁵³ P. CALAMANDREI, *Diario, I, 1939-1941*, Roma, 2017, p. 40.

cui i «superstiti malinconici di una civiltà al tramonto» ebbero il coraggio di reagire in mezzo a quella «putrida liquefazione generale»⁵⁴. Queste parole, tratte da alcune eloquenti pagine del *Diario* di Piero Calamandrei (1939-1945), rappresentano una straordinaria testimonianza del disagio morale e intellettuale vissuto in quel lungo ventennio «di spaventose apocalissi»⁵⁵ – quando qualsiasi espressione della società civile era controllata e indirizzata univocamente dall'autorità pubblica e la stessa amministrazione assumeva un carattere repressivo e finanche criminoso⁵⁶ – il cui epilogo «in questo mucchio di stracci insanguinati» accompagnò la gioia per la pace riconquistata a «inguaribile dolore»⁵⁷. Oggi quella memoria ricorre nei testi di alcuni statuti regionali come quello dell'Emilia-Romagna⁵⁸ che, nel marzo 2005, ha introdotto nel preambolo di fondarsi «sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento»⁵⁹ e della Toscana, il cui art. 3 – modificato nel febbraio 2023 – prevede la promozione, difesa e pratica della «memoria della Resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento»⁶⁰.

⁵⁴ Ivi, pp. 32, 41.

⁵⁵ P. CALAMANDREI, *Diario, II, 1942-1945*, Roma, 2017, p. 587.

⁵⁶ Così C.M. FIORENTINO, *Renovatio Patriae*, cit., p. 352. Cfr. E. GENTILE, *Il culto del littorio*, Roma-Bari, 1994.

⁵⁷ P. CALAMANDREI, *Diario, II, 1942-1945*, cit., p. 588.

⁵⁸ Con risoluzione del 18 aprile 2018 (Atto di indirizzo politicoogg. n. 6127), l'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna aveva espresso preoccupazione e allarme per la crescente diffusione e visibilità di fenomeni che apertamente si richiamavano al fascismo e ritenuto la necessità di tenere sempre viva l'attualità dei valori della resistenza e della Costituzione antifascista da parte delle istituzioni, quale patrimonio comune a garanzia della convivenza democratica e delle libertà dei cittadini. Nel condannare ogni manifestazione lesiva del carattere democratico della Repubblica e i comportamenti volti ad alterare la memoria storica delle vicende che avevano portato alla liberazione del nostro Paese, impegnava il Presidente e la Giunta regionale a «stigmatizzare atti e comportamenti che si richiamano in varie forme al fascismo, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta costituzionale».

⁵⁹ *Statuto della Regione Emilia-Romagna*, in *Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna*, parte prima, n. 61, p. 3.

⁶⁰ Legge statutaria regionale 14 febbraio 2023, n. 5. *Modifiche allo Statuto in tema di richiamo al principio dell'antifascismo come valore fondante dell'azione regionale*, in *Bollettino Ufficiale*, n. 9 del 20 febbraio 2023.